REGOLAMENTO (CE) N. 2616/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 (5), l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1153/95, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1º giugno 1995 al 31 maggio 1996, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6 novembre 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di novembre 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 novembre 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 l'8 novembre 1995 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,25848 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 112 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (4) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10. (5) GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.